



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ARACRI, Paolo ROMANI, GASPARRI, Mariarosaria ROSSI, FLORIS, MAZZONI, MARIN, PICCOLI, ALICATA, MALAN, GIBIINO, IURLARO, CERONI, RIZZOTTI, CENTINAIO, STEFANI, FALANGA e Eva LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2015

Modifica all’articolo 156 del codice civile in materia di assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge portatore di gravi *handicap*

ONOREVOLI SENATORI. - *De iure condito*, il sistema legislativo italiano, per quanto riguarda i provvedimenti e le determinazioni da assumere da parte degli organi giudicanti in caso di domanda di separazione personale tra coniugi o di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presenta una evidente lacuna.

Esso dispone che in assenza di prole, l'assegnazione della casa familiare - quella cioè abitualmente e stabilmente occupata dai coniugi prima della presentazione della domanda di separazione/divorzio -, segua le regole generali del sistema del diritto civile in tema di proprietà e di comunione dei beni.

In altre parole, mentre la casa familiare viene sempre assegnata al coniuge con il quale vivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi (normalmente la donna) ed è dunque normale che, in presenza della prole, allorché un coniuge presenti la domanda di separazione al Tribunale, all'udienza presidenziale (cioè alla prima udienza di separazione personale dei coniugi avanti al giudice), il magistrato assegni la casa ad uno dei due, estromettendone l'altro, questo non vale in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi.

Tuttavia è abbastanza frequente che quest'ultima situazione non si verifichi, allorché i coniugi siano in età avanzata e non abbiano concepito prole, oppure semplicemente perché i figli siano diventati autonomi.

Razionalmente, lasciare la casa ad entrambi, e cioè permettere che entrambi i coniugi continuino a vivere sotto lo stesso tetto, non può che portare a situazioni non solo di imbarazzo, ma anche di vero e proprio pericolo per l'incolumità psicofisica dei soggetti, atteso che il processo comporterà

situazioni contrapposte tra i due, riguardanti problemi economici rilevanti quali la determinazione dell'assegno di mantenimento, la divisione del patrimonio comune, eccetera. Dunque è evidentemente irrazionale prevedere che i coniugi continuino a condividere la stessa abitazione.

Conseguentemente, però, in caso di mancata emissione del provvedimento di assegnazione, si dovrà applicare la normativa generale in tema di proprietà esclusiva, oppure quella in tema di scioglimento della comunione (introdotta dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, per effetto della novellazione dell'articolo 191 del codice civile) al momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di comproprietà dell'immobile.

In questi casi, il coniuge proprietario esclusivo dell'alloggio potrà iniziare una causa separata a tutela del diritto di proprietà chiedendo al Tribunale la condanna al rilascio da parte dell'altro coniuge. Egualmente, in caso di immobile intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi potrà attivare il procedimento di scioglimento della comunione, cioè praticamente potrà richiedere, con altro procedimento giudiziario, la nomina di un consulente del Tribunale che valuti il bene. Nel caso in cui nessuno dei due richieda l'assegnazione del bene con il pagamento del residuo prezzo all'altro, si disporrà la vendita all'asta al miglior offerente. Ovviamente è facile immaginare i violenti contrasti tra i conviventi forzati, in attesa della decisione del giudice. La situazione è talmente incerta e porta ad assurdi giuridici, talché alcuni magistrati suppliscono al vuoto legislativo e giurisprudenziale attribuendo egualmente il possesso del-

l'alloggio all'uno o all'altro, limitatamente alla sola durata del processo. La faccenda singolare è che all'interno dello stesso tribunale si possono trovare decisioni diametralmente opposte, l'una aderente alla giurisprudenza e l'altra «innovativa».

Il *vulnus* del problema subentra in caso di assegnazione dell'abitazione in presenza di un coniuge portatore di *handicap* o di disabilità. In questo particolare caso, la scelta assolutamente maggioritaria (a parte qualche isolata decisione di giudici del merito, poi puntualmente bocciata in sede di ricorso di legittimità innanzi alla Suprema Corte) è stata quella di privilegiare il titolo di proprietà della casa coniugale.

Nel passato recente, la Corte di cassazione è stata chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato da un uomo che chiedeva l'assegnazione della casa familiare adducendo di essere il coniuge più debole poiché anziano e portatore di *handicap*.

La Corte ha respinto il ricorso, richiamando un orientamento già consolidato, secondo il quale l'assegnazione della casa coniugale, intesa come centro di affetti, interessi e relazioni interpersonali, ad uno dei coniugi, in deroga all'ordinario assetto di interessi che discende dal diritto dominicale o dal diritto di godimento gravante sull'immobile, è giustificata in quanto possa ritenersi che, nonostante la separazione dei coniugi, ancora sussista una famiglia. Venuta meno la comunanza di vita e di affetti tra i coniugi, può ancora parlarsi di famiglia in quanto vi siano i figli e la convivenza dei membri della famiglia prosegua, nonostante il *vulnus* inferto dalla separazione intervenuta tra i coniugi. Ove non vi sia prole convivente, questo tipo di tutela non ha più ragione di sussistere né il legislatore ha ritenuto di adottare un diverso tipo di regolamento, facendo prevalere l'interesse alla tutela del coniuge più debole sul diritto reale o di godimento relativo all'immobile già sede della casa coniugale (sentenza n. 3934 del 18 febbraio 2008).

Il principio affermato dalla Cassazione trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 155-*quater* del codice civile, in tema di separazione, analogo all'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (ora modificato e mutuato nell'articolo 337-*sexies* del medesimo codice). Detti articoli subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi.

In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'articolo 156 del codice civile, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.

Rebus sic stantibus è evidente come tale interpretazione si ponga in contrasto con la più generale normativa sui diritti dell'uomo e con i principi costituzionali in tema di difesa del diritto alla salute.

Con il presente disegno di legge si è quindi ritenuto di porre rimedio all'annosa questione dell'assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole o perché i figli siano divenuti autonomi, allorquando uno dei coniugi sia affetto da *handicap* gravi o disabilità, attraverso l'introduzione di un apposito comma all'articolo 156 del codice civile.

Il disegno di legge è, quindi, composto da un unico articolo che novella l'articolo 156 del codice civile introducendo la possibilità del godimento della casa coniugale, tenendo prioritariamente conto dell'esistenza di un coniuge portatore di grave *handicap* o riconosciuta disabilità. Tale diritto viene meno nel caso l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale.

L'articolo 2 reca l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica mentre l'articolo 3 reca l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 156 del codice civile)

1. Nel libro primo, titolo VI, capo V, del codice civile, all'articolo 156, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Indipendentemente dall'esistenza di un titolo di proprietà ovvero di un diritto reale di godimento sulla casa coniugale, il giudice può assegnare il godimento della stessa tenendo prioritariamente conto dell'interesse del coniuge portatore di grave *handicap* o di riconosciuta disabilità. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa coniugale viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale medesima. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643».

Art. 2.

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.